

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare l'art. 6, con il quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il

primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... *basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...*”;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

PRESO ATTO che il termine di approvazione del PEF e delle tariffe TARI 2022 è stato differito al 31 MAGGIO 2022 dall'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/20221, convertito nella Legge 25/2022;

VISTO il piano finanziario PEF 2022-2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.05.2022 che prevede un costo del servizio pari a € 797.548,00 ripartiti in € 542.828,00 di quota variabile e € 254.270,00 di quota fissa;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022-2025 è stato determinato tenendo conto del congruaggio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione nei tre anni successivi nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;

RITENUTO necessario procedere alla determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2022;

RICHIAMATO il [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#), disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone “*il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158*” (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

TENUTO CONTO che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

CONSIDERATO che la Tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;

RICHIAMATO l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che “*L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.*”;

RITENUTO di determinare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 “*metodo normalizzato*”, come riportati nell'allegato A del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale

RITENUTO di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, di approvare la ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2021, tra utenze domestiche e utenze non domestiche e di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportati nell'allegato A del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno di stabilire che la TARI per l'anno 2022 dovrà essere corrisposta in tre rate con scadenza 16 luglio, 16 settembre e 16 dicembre;

RITENUTO di dover stabilire, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del Regolamento che la tariffa giornaliera, per ogni categoria, sia aumentata nella misura del 50%;

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

TENUTO CONTO che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Ragioneria;

VISTO l'art.42, comma 2 lett. **a)** e lett. **f)**, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento generale delle Entrate;

Con votazione favorevole unanime espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA

Tutto quanto premesso è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. **DI APPROVARE** le Tariffe TARI per l'anno 2022 di cui all'allegato A del presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI STABILIRE** che la TARI per l'anno 2022 dovrà essere corrisposta in tre rate con scadenza 16 luglio, 16 settembre e 16 dicembre;
3. **DI STABILIRE** ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del regolamento che la tariffa giornaliera, per ogni categoria, sia aumentata nella misura del 50%;
4. **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";

5. **DI DARE ATTO** che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2022;
6. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Imperia nella misura del 5%;
7. **DI TRASMETTERE**, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale, utilizzando le procedure di cui alla circolare 4543/2012 (trasmissione telematica – portale www.portalefederalismofiscale.gov.it);
8. **DI DICHIARARE**, con successiva, separata unanime votazione espressa in modo palese la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, sussistendo i motivi di urgenza.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : PALLINI MARCELLO

Il Segretario Comunale
F.to : Germanotta Antonino

N. 643 del Registro Pubblicazioni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 14/06/2022 al 29/06/2022 come prescritto dall'art. 124, 1 comma del D.Lgs. n. 267/2000

Il Segretario Comunale
(Dott Antonino Germanotta)

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

14/06/2022 Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000

Santo Stefano al Mare, lì 14/06/2022

Il Segretario Comunale
(Dott. Antonino Germanotta)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-mag-2022

- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL)
- Per il decorso di 10 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL)

Il Segretario Comunale
(Dott. Antonino Germanotta)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio